




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008317 - 26/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma, 26 LUG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo
Piazza Guido Monaco 1/A
52100 - Arezzo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 215/2011 – apertura procedimento disciplinare

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta in data 5 luglio 2011 (ns. prot. 7476 del 05.07.2011) con la quale è stato richiesto di sapere se la situazione di "indagato" di un professionista possa permettere all'Ordine di soprassedere all'apertura del procedimento disciplinare almeno fino al rinvio a giudizio dello stesso da parte del Pubblico Ministero, si osserva quanto segue.

Si precisa preliminarmente che nel caso in cui un medesimo fatto abbia rilievo sia ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, sia ai fini dell'azione penale, il principio-guida è quello della autonomia del procedimento disciplinare, che si instaura nell'ambito dell'ordinamento proprio di ciascuna professione, con regole specifiche, ed è volto all'accertamento dell'eventuale illecito disciplinare e all'irrogazione della relativa sanzione, rispetto al procedimento penale, il quale ha evidentemente regole processuali e finalità del tutto proprie, connesse alla generale pretesa punitiva dello Stato nei confronti dei soggetti che si macchinano di comportamenti penalmente rilevanti.

Corollario di tale principio è il venir meno, nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale, dell'istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità penale.

Si ritiene quindi che in presenza di una situazione di "indagato" è opportuno, anche al fine di evitare la prescrizione quinquennale, che il Consiglio dell'Ordine provveda all'apertura di un procedimento disciplinare, ferma restando la potestà valutativa dell'Ordine sulla gravità dei fatti.

Il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare ed espletata la fase dibattimentale, può disporre la sospensione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria; per effetto dell'interruzione, a partire dal momento in cui questa è intervenuta, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

L'Ordine, infine, una volta avuto notizie dell'applicazione di una misura cautelare all'iscritto deve aprire il procedimento disciplinare e sentire l'iscritto prima di applicare la sospensione di cui al comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. 139/05.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione